



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

49[^] Seduta

Martedì 21 gennaio 2025

Deliberazione n. 351 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 343/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21–, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 gennaio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 351 del 21 gennaio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE VIGENTI
DEI CONCORSI PUBBLICI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
DELLA REGIONE CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2025.

Reggio Calabria, 24 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate a prorogare la validità ed efficacia delle graduatorie di prossima scadenza approvate all'esito delle procedure concorsuali bandite dalla Regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto non dirigenziale. L'intervento normativo che qui si invoca trae origine nella necessità di preservare il capitale umano individuato con gli anzidetti processi selettivi, evitando così il rischio di una inutile dispersione dello stesso.

L'opportunità di disporre la proroga in oggetto è vagliata alla stregua dei principi essenziali di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. La previsione di un differimento del termine di scadenza delle vigenti graduatorie, infatti, eviterebbe l'esperimento di ulteriori e gravose procedure selettive, con un conseguente risparmio in termini economici e, dunque, un contenimento della spesa pubblica regionale. In aggiunta a tale prerogativa, la preferenza per l'utilizzo degli elenchi già esistenti di candidati idonei consentirebbe di annullare gli sforzi organizzativi e le lungaggini procedurali derivanti dall'indizione di una nuova e ulteriore pubblica selezione volta a colmare sopravvenute carenze della dotazione organica dell'Ente.

Si specifica, inoltre, che l'adeguatezza del richiesto intervento normativo è diretta espressione dell'indirizzo impartito dalla giurisprudenza costituzionale in materia di graduatorie concorsuali. Nella recente sentenza n. 267/2022, infatti, il giudice delle leggi ha precisato come “[...] lo scorrimento – che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale (sentenza n. 126 del 2020) – può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di «far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute» (sentenza n. 126 del 2020) e di realizzare «finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure» (sentenza n. 5 del 2020)[...]”.

Premessa la ratio ispiratrice della presente proposta di legge, si enunciano i presupposti legittimanti la proroga delle vigenti graduatorie che, come si evince da un consolidato ed unanime orientamento giurisprudenziale, rientra a pieno titolo nella potestà legislativa regionale.



Consiglio regionale della Calabria

La giurisprudenza costituzionale, infatti, risulta ferma e costante nel ritenere che le disposizioni regionali disciplinanti i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, sono riconducibili alla sfera di competenza legislativa residuale regionale attinente all'organizzazione amministrativa del personale. In tal senso si segnala, tra le tante, la recente pronuncia n. 41/2023 la quale ribadisce che “[...] la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicitiche per l’accesso all’impiego regionale, afferisce a profili pubblicitico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, che sono invece ricondotti alla materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale. Pertanto, la disciplina in esame rientra nell’ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 267 del 2022, n. 58 del 2021 per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, n. 273 del 2020 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e n. 42 del 2021 nei confronti della stessa Provincia autonoma di Trento; ex plurimis, anche le sentenze n. 126 del 2020 e n. 241 del 2018) [...]”.

L’esercizio di tale competenza, come precisato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, resta comunque ancorato all’ottemperanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ragion per cui, al fine di assicurare il mantenimento di una valutazione attendibile dell’idoneità e della qualificazione professionale dei prescelti candidati, i termini temporali di efficacia delle graduatorie concorsuali necessitano di restare contenuti entro limiti ragionevoli. Sul punto, una linea guida significativa è ravvisabile nella già citata sentenza n. 267/2022, in occasione della quale il giudice delle leggi, pronunciandosi in merito all’ultrattività di graduatorie risalenti a nove anni prima, ha chiarito che “[...] è questo, un lasso temporale particolarmente significativo, la cui ampiezza può indubbiamente porsi in potenziale contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte [...]”. Parimenti, con la sentenza n. 241/2018 i giudici costituzionali hanno evidenziato che la limitatezza temporale della proroga delle graduatorie vigenti quando è tale da preservare l’idoneità professionale di quanti accedono all’impiego pubblico e, al contempo, rendere disponibile un’immediata provvista di risorse umane, è da



Consiglio regionale della Calabria

ritenersi in linea con l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Ulteriormente, si evidenzia che la presente proposta di legge segue analoghi interventi normativi varati da altre Regioni italiane. A tal proposito si segnala, tra gli altri, l'art. 101 della L.R. Sicilia, 31 gennaio 2024 n. 3, non oggetto di impugnativa da parte del Governo.

Alla luce delle suesposte coordinate giurisprudenziali, dunque, deve affermarsi la piena legittimità dell'invocato intervento normativo. La previsione di disposizioni volte a prorogare per la durata di ventiquattro mesi la validità ed efficacia delle graduatorie di prossima scadenza, rientra a pieno titolo nella potestà legislativa regionale e, preservando il capitale umano disponibile, assicura il buon andamento dell'amministrazione.

La presente legge si declina in tre articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento dell'Ente e il contenimento della spesa pubblica regionale, prevede la proroga di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle vigenti graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali bandite dalla Regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto non dirigenziale.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore anticipata della proposta normativa attesa l'imminente scadenza di alcune graduatorie.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Titolo: Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato della Regione Calabria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento dell'Ente e il contenimento della spesa pubblica regionale, la proroga di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle vigenti graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali bandite dalla Regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto non dirigenziale.	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale	//	//	//
3	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
//	//	//	//
Totale //	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Proroga graduatorie vigenti)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento dell'ente e il contenimento della spesa pubblica regionale è prorogata di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, l'efficacia delle graduatorie, vigenti e non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, approvate all'esito delle procedure concorsuali bandite dalla Regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto non dirigenziale.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.